



**GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione e Sede

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l'associazione Polisportiva dilettantistica denominata: "Gruppo Sportivo Alpini Vicenza - Associazione Sportiva Dilettantistica" (in seguito anche abbreviato in GSA), con sede presso la sede dell'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza, attualmente sita in Vicenza (VI), Viale d'Alviano, n°6.

### Art. 2 – Scopi e finalità

- A) L'associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione è libera e volontaria non ha indirizzi di carattere partitico, è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili e si ispira ai valori e alla tradizione dell'Associazione Nazionale Alpini.
- B) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni disciplina praticata tra quelle previste dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) di cui alle delibere 1566/2016 e 1568-1569/2017 e dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico).
- C) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  - vendita di articoli sportivi;
  - promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
  - organizzazione di eventi;
  - gestione di impianti sportivi, centri benessere o fisioterapici;
  - cessione di atleti e incasso delle indennità di preparazione;
  - varie attività.
- D) Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità, ispirandosi anche ai valori e alle tradizioni dell'Associazione nazionale Alpini. E' ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.
- E) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie), dall'elettività delle cariche associative.

- F) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive di C.O.N.I. e C.I.P., nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. S'impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti di CONI, CIP e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., nonché le decisioni che le autorità federali o degli enti di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- G) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- H) L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali e degli enti di promozione.
- I) L'Associazione GSA potrà essere suddivisa in **Settori Sportivi**, a capo dei quali vi è un coordinatore di settore nominato dal Consiglio Direttivo cui periodicamente riferire circa i problemi ed i programmi del settore stesso. Ogni settore potrà essere disciplinato da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive oggetto del settore stesso, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 – Durata**

La durata dell'Associazione GSA è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci GSA.

### **Art. 4 – Soci dell'Associazione GSA**

- A) Possono far parte dell'Associazione GSA, in qualità di Soci, tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, che ne condividono le finalità e che risultino regolarmente iscritti all'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza, siano essi Alpini o Aggregati. Dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Promozione della discipline praticate e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- B) Tutti i soci hanno uguali doveri ed uguali diritti. I soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- C) Per diventare socio, l'aspirante socio fa relativa domanda che potrà essere accettata e ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima occasione utile. La domanda può essere accettata con riserva anche da un solo componente del Consiglio Direttivo ed essere successivamente ratificata alla prima occasione utile.
- D) I soci in regola con i requisiti richiesti e con il pagamento della quota sociale saranno iscritti al libro soci, potranno frequentare i locali dell'Associazione GSA e partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nel rispetto delle disposizioni statutarie e secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
- E) Possono accedere alle cariche sociali e/o dirigenziali sportive per le singole discipline tutti i soci maggiorenni nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al punto "B" del successivo art.9
- F) I soci sono tenuti:



- i. al pagamento della quota associativa entro il 1° marzo di ogni anno, nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci, e dell'eventuale tessera della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva di ogni disciplina sportiva che intenda svolgere.
  - ii. all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
- G) La qualifica di socio decade per mancato pagamento della quota sociale entro i termini previsti al precedente punto "F" e/o per mancanza o perdita degli altri requisiti del punto "A" di questo articolo. Le quote associative e la qualifica di socio sono intrasmissibili a terzi.
- H) I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- i. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
  - ii. qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  - iii. qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
  - iv. qualora siano sospesi, espulsi o radiati dall'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza.
- Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza al Consiglio Direttivo GSA, e, in seconda, all'assemblea dei soci.

#### **Art. 4 bis – Tesserati**

- A) I tesserati sono le persone fisiche che, tramite l'Associazione GSA, fanno parte di una o più Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione GSA è affiliata, anche senza la qualifica di soci del GSA.
- B) L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire anche ai tesserati non soci quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
- C) I tesserati non soci, in analogia con i Soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale, con le quote di tesseramento previste e una quota di contributo deliberata dal consiglio direttivo.

#### **Art. 5 – Gli Organi dell'Associazione GSA**

Gli Organi dell'Associazione GSA sono l'Assemblea dei Soci GSA, il Consiglio Direttivo GSA, il Presidente GSA.

#### **Art. 6 – Assemblea dei Soci GSA**

- A) È l'organo sovrano dell'Associazione GSA e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
- B) È costituita con voto deliberativo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; non sono ammesse deleghe.
- C) È convocata dalla Presidenza GSA, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richieda un terzo dei soci GSA. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima dello svolgimento della riunione con avviso affisso presso la sede e potrà essere comunicato con ogni mezzo che ne consenta un'ideonea pubblicità; l'avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- D) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- E) Tra i suoi compiti:
  - i. Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo GSA;
  - ii. Approva annualmente il proprio rendiconto economico-finanziario;
  - iii. Approva e modifica eventuali regolamenti;
  - iv. Determina la composizione del Consiglio Direttivo GSA in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione GSA;

- v. Delibera l'importo della quota associativa annuale.
- F) Le delibere dell'Assemblea dovranno essere portate a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

#### **Art. 7 – Validità assembleare e diritto d'intervento all'assemblea**

- A) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati GSA aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- B) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati GSA aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- C) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
- D) È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in modalità elettronica.
- E) Chi esprime il voto per corrispondenza o in modalità elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

#### **Art. 8 – Assemblea straordinaria**

- A) L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo GSA con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica, spedita ai soci GSA almeno sette giorni prima dell'adunanza.
- B) L'assemblea straordinaria delibera su approvazione e modifica dello statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione;

#### **Art. 9 – Consiglio Direttivo GSA**

- A) E' l'organo esecutivo dell'Associazione GSA e tutti i suoi componenti devono essere soci del GSA.
- B) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte di C.O.N.I. o C.I.P. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate o Enti di Promozione Sportiva ad essi aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- C) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea. Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo il Direttore Tecnico e il Direttore Sportivo (anche coincidenti nella stessa persona) nominati dal Consiglio Direttivo.
- D) Al suo interno nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- E) Dura in carica 3 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti determinati dall'Assemblea GSA.
- F) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

#### **Art. 10 – Dimissioni**

- A) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà, carente dei

suoi componenti, fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

- B) Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- C) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e, quindi, il Presidente dovrà convocare, immediatamente e senza ritardo, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
- D) Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata, immediatamente e senza ritardo, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

#### **Art. 11 – Convocazione Direttivo**

- A) Il Consiglio Direttivo GSA si riunisce ogni qualvolta il Presidente GSA lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
- B) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo GSA sono convocate e presiedute dal Presidente GSA e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
- C) Alle riunioni del Consiglio Direttivo GSA, se invitati dal presidente, possono partecipare in veste consultiva altri coordinatori dei singoli settori sportivi o altri soggetti ospiti.

#### **Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo GSA**

- A) Sono compiti del Consiglio Direttivo GSA:
  - i. sviluppare il programma stabilito dall'Assemblea dei soci GSA deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  - ii. proporre la quota associativa annuale;
  - iii. redigere l'annuale rendiconto economico-finanziario;
  - iv. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci GSA da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci GSA;
  - v. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; vagliare i regolamenti di cui al punto "H" dell'art.2.
  - vi. adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci GSA, ivi compresa la radiazione e cancellazione, qualora si dovessero rendere necessari;
  - vii. attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci GSA.

#### **Art. 13 – Il Presidente GSA**

- A) Viene eletto dall'assemblea fra una rosa di candidati presentati dal consiglio direttivo della sezione A.N.A. di Vicenza. Dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
- B) ha la rappresentanza legale del "Gruppo Sportivo Alpini Vicenza - Associazione Sportiva Dilettantistica" e la rappresentanza nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati.
- C) Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo GSA e ne cura le deliberazioni.
- D) Stipula gli atti inerenti all'attività associativa GSA previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- E) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente GSA, il Vice Presidente GSA lo sostituisce nei suoi compiti;
- F) Decade con il Consiglio Direttivo G.S.A. fatta salva la prorogatio in casi eccezionali e fino al rinnovo delle cariche.

- G) Il Presidente GSA uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative al nuovo Presidente GSA entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo GSA alla prima riunione.

#### **Art. 14 – Processi verbali**

Di tutte le riunioni dell'Assemblea GSA e del Consiglio Direttivo GSA deve essere redatto un processo verbale.

#### **Art. 15 – Gestione Amministrativa e Finanziaria**

- A) Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi, compreso il collegio arbitrale di cui al successivo art.17, sono gratuite e nessun compenso, indennità od altro sarà dovuto ad eccezione delle spese effettivamente sostenute e documentate
- B) L'associazione è obbligata a redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario a cura del Consiglio Direttivo per essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione o fondi di qualsiasi natura.
- C) Bilanci e/o rendiconti dovranno essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 16 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno. L'anno sportivo può coincidere o meno con l'anno sociale, ma in alcuni settori sportivi può anche seguire la calendarizzazione dettata dalla relativa Federazione o Ente di Promozione Sportiva.

#### **Art. 17 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie di natura associativa, che non rientrino nelle competenze disciplinari degli organi statutari, insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dal presidente del GSA, uno nominato dal ricorrente ed il terzo, con funzione di presidente, nominato dal presidente della sez. ANA di Vicenza.



#### **Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione GSA**

Lo scioglimento dell'Associazione GSA può avvenire:

- i. per delibera dell'Assemblea generale dei Soci GSA, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Allo stesso modo, la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione GSA deve essere presentata da almeno 3/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea che delibera lo scioglimento ne determina anche le modalità e nomina uno o più liquidatori;
- ii. per mancanza di soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto, per scopi sportivi, all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza.

#### **Art. 19 – Lavoratori e volontari**

- A) I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- B) Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.
- C) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

- D) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.
- E) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- F) Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- G) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

**Art. 20 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla Legge 398/91, all'art.90 L.289/2002 ed all'art. 148 del T.U.I.R. inoltre si applicano statuti e regolamenti delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui si è affiliati, del C.O.N.I., del C.I.P. e le disposizioni, le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, nonché le norme del codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

Reg. 14 D.I.C. 2023 n. 2867 Priv. S. 3^

Esatte € ESENTI



